

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022

355/2022/S/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ARETI S.P.A. E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1214^a riunione del 27 luglio 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità "in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" e s.m.i. (di seguito: TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel recante Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)" e s.m.i. (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e s.m.i. (di seguito: TIT);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 58/2019/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 491/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2019/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 262/2021/E/eel (di seguito: deliberazione 262/2021/E/eel);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015;
- gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l’estero (di seguito: atti di indirizzo del MISE);
- le comunicazioni di Terna Spa (di seguito: Terna) ai sensi degli atti di indirizzo del MISE;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione 5 aprile 2022, 151/2022/S/eel (di seguito: deliberazione 151/2022/S/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 26 febbraio 2020, DSAI/5/2020/eel (di seguito: determinazione DSAI/5/2020/eel).

FATTO:

1. Lo Stato Città del Vaticano è uno Stato intercluso e come tale beneficia di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale (nella fattispecie con la Francia), destinata ai clienti del medesimo Stato.
2. In particolare, come si evince dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 gennaio 2015, è stata riconosciuta a favore dello Stato Città del Vaticano, per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, con la specificazione che tale riserva di capacità potrà essere eventualmente adeguata a seguito di iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica.
3. In relazione a detta capacità di transito, le attività di importazione dalla Francia e di esportazione di energia elettrica verso lo Stato Città del Vaticano sono attualmente gestite con contratti di somministrazione stipulati tra Acea Energia S.p.A. (di seguito: Acea Energia) e il medesimo Stato, la cui rete elettrica appare

- connessa alla rete italiana di distribuzione gestita da areti S.p.A. (di seguito: areti), facente parte del medesimo gruppo societario.
4. Ne consegue che nella fattispecie il punto di esportazione – ovvero l’insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante (cioè lo Stato intercluso) in cui si considera prelevata l’energia elettrica esportata (articolo 9, comma 2, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06) – è definito e gestito da areti, mentre il punto di dispacciamento di esportazione – ovvero il punto in relazione al quale l’utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l’obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo, punto dato dall’insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un’unica frontiera elettrica (articolo 10, comma 12, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06) – è nella titolarità di Acea Energia e a tale punto deve essere associata una “unità di consumo virtuale”.
 5. Con lettera 3 dicembre 2018 (acquisita con prot. 34412) la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), nell’ambito della quantificazione del saldo della perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, rilevava alcune criticità, da parte di Acea Energia, in ordine ai volumi approvvigionati dalla medesima società attraverso la gestione della banda di importazione assegnata allo Stato Città del Vaticano.
 6. Con deliberazione 58/2019/E/eel l’Autorità ha quindi avviato un’istruttoria conoscitiva finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano, tra cui Stato Città del Vaticano.
 7. La predetta istruttoria conoscitiva si è conclusa con deliberazione 491/2019/E/eel e gli esiti, riportati nel “Resoconto” Allegato A alla citata deliberazione, hanno evidenziato alcune criticità in relazione all’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano.
 8. Segnatamente e per quanto qui rileva, è emerso, con riferimento ad areti, che, come dalla stessa dichiarato con lettera 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 30030 del 15 novembre 2019), in relazione all’unità di consumo virtuale riferita alle esportazioni verso lo Stato Città del Vaticano, comunicava mensilmente a Terna i dati di prelievo corrispondenti all’intera quota della capacità di importazione riservata al medesimo Stato intercluso resa disponibile all’interconnessione dell’Italia con l’estero – ovvero 50 MW di potenza fino all’anno 2014 e 45 MW di potenza a partire dall’anno 2015 – al netto dell’energia immessa nella rete di distribuzione di areti dallo Stato Città del Vaticano, e non disponeva dei dati di misura effettivi dell’energia elettrica esportata attraverso la frontiera con lo Stato Città del Vaticano; ciò poteva costituire violazione degli articoli:
 - a) 9, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, per non aver definito il punto di esportazione afferente allo Stato Città del Vaticano, funzionale alla

- corretta definizione del corrispondente punto di dispacciamento di esportazione;
- b) 5, comma 7, del TIS, per aver determinato e reso disponibili a Terna, fino al 31 dicembre 2018, dati di misura diversi da quelli afferenti all'energia elettrica effettivamente prelevata per il tramite dei punti di interconnessione con lo Stato Città del Vaticano pur presentandoli come tali, ovvero per non aver trasmesso tali dati di misura a Terna dal 1° gennaio 2019.
 9. Con la citata deliberazione 491/2019/E/eel è stato altresì dato mandato a Terna, alle imprese distributrici competenti e a CSEA di effettuare i ricalcoli con le modalità dettagliate nel paragrafo 3.4 del "Resoconto", dando conto dei risultati ottenuti all'Autorità (punto 4 del deliberato).
 10. A fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/5/2020/eel è stato avviato, nei confronti di areti, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
 11. In data 12 giugno 2020 areti ha presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 18554), relativa alla predetta contestazione.
 12. Successivamente, con deliberazione 262/2021/E/eel l'Autorità ha previsto una revisione dei criteri in base ai quali valorizzare l'energia elettrica approvvigionata tramite la banda di importazione ed eccedente i reali fabbisogni dello Stato Città del Vaticano.
 13. Con nota 12 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 27700) CSEA ha comunicato ad areti e per conoscenza all'Autorità l'esito dei ricalcoli definitivi effettuati ai sensi della deliberazione 262/2021/E/eel.
 14. In data 28 febbraio 2022 areti ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 8608), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 25 febbraio 2022 (prot. Autorità 8386).
 15. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608), areti ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, le condotte contestate con la determinazione DSAI/5/2020/eel sono cessate.
 16. In particolare:
 - a) con riferimento alla definizione del punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano, con nota 20 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 34966) areti ha informato Terna e questa Autorità che detto punto è stato definito ed è inserito nel contratto di dispacciamento DP1706;

- b) in merito alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica ceduta a Stato Città del Vaticano per il tramite dei punti di interconnessione relativamente al periodo 2009-2019, areti vi ha provveduto con successive comunicazioni a Terna e CSEA;
 - c) in ordine agli esiti dei ricalcoli delle partite economiche effettuati da CSEA, nel rispetto del punto 6 della deliberazione 262/2021/E/eel – in forza del quale la liquidazione delle partite economiche deve avvenire al termine dei procedimenti sanzionatori avviati con la determinazione DSAI/5/2020/eel – areti provvederà, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, al versamento di quanto dovuto, secondo le modalità che saranno indicate da CSEA.
17. La proposta presentata da areti reca i seguenti due impegni:
- Impegno n. 1
Versamento di un importo a CSEA a titolo di indennizzo per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle misure dello Stato Città del Vaticano in modo non aderente alle disposizioni regolatorie per il periodo 2009-2018 e per la ritardata comunicazione dei dati di misura dei prelievi di Stato Città del Vaticano per l'anno 2019.
- Impegno n. 2
Invio mensile all'Autorità e a Terna di un *report* avente ad oggetto le anagrafiche e le caratteristiche tecniche dei punti di esportazione verso lo Stato Città del Vaticano (la prima volta l'invio sarà completo di tutti i predetti dati, mentre i successivi invii recheranno solo i dati variati), nonché i dati di misura dei prelievi ad essi associati.
18. Con la deliberazione 151/2022/S/eel, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da areti, come risultante dalla nota 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
19. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 7 aprile 2022 non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da areti.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

20. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall'esercente.
21. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608), areti ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, le condotte contestate con la determinazione DSAI/5/2020/eel sono cessate; in particolare:
- a) con riferimento alla definizione del punto di esportazione relativo alla frontiera elettrica con lo Stato Città del Vaticano, con nota 20 dicembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 34966) areti ha informato Terna e questa

- Autorità che tale punto è stato definito ed è inserito nel contratto di dispacciamento DP1706;
- b) in merito alla messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica ceduta a Stato Città del Vaticano per il tramite dei punti di interconnessione relativamente al periodo 2009-2019, areti vi ha provveduto con successive comunicazioni a Terna e CSEA;
 - c) in ordine agli esiti dei ricalcoli delle partite economiche effettuati da CSEA, nel rispetto del punto 6 della deliberazione 262/2021/E/eel – in forza del quale la liquidazione delle partite economiche deve avvenire al termine dei procedimenti sanzionatori avviati con la determinazione DSAI/5/2020/eel – areti provvederà, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, al versamento di quanto dovuto, secondo le modalità che saranno indicate da CSEA.
22. L'impegno n. 1, consistente nel versamento di un importo a CSEA a titolo di indennizzo, a favore della componente tariffaria Asos, concorre a garantire una remunerazione certa per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e a ridurre l'impatto sulla bolletta dei clienti finali dei costi necessari per le agevolazioni previste dall'Autorità per l'allacciamento alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
23. L'impegno n. 2, relativo all'invio mensile all'Autorità e a Terna di un *report* avente ad oggetto le anagrafiche e le caratteristiche tecniche dei punti di esportazione verso lo Stato Città del Vaticano, nonché i dati di misura dei prelievi ad essi associati, consente un monitoraggio costante nella gestione delle misure afferenti all'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, agevolando l'intercettazione di eventuali difformità al fine di porvi tempestivo rimedio.
24. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608) – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2020/eel e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di areti.
25. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
26. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di areti, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2020/eel nei confronti della medesima società, ai sensi dell'art. 45,

comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da areti S.p.A., come risultanti dalla nota 28 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8608), (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2020/eel;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento all'impegno n. 1, il versamento dell'importo a CSEA a titolo di indennizzo, a favore della componente tariffaria Asos, avverrà entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, secondo le modalità che verranno indicate da CSEA;
 - b) con riferimento all'impegno n. 2, l'invio all'Autorità e a Terna di un *report* avente ad oggetto le anagrafiche e le caratteristiche tecniche dei punti di esportazione verso lo Stato Città del Vaticano, nonché i dati di misura dei prelievi ad essi associati, avverrà con periodicità mensile, per 10 anni; il primo *report* verrà trasmesso entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione;
3. di prevedere che areti S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
4. di ordinare ad areti S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo complessivo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/5/2020/eel nei confronti di areti S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
6. di ordinare ad areti S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte

o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;

8. di notificare il presente atto ad areti S.p.A. (partita iva 05816611007) mediante PEC all'indirizzo areti@pec.aret.it, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) mediante PEC all'indirizzo info@pec.csea.it e a Terna S.p.A. (P. IVA 05779661007) mediante PEC all'indirizzo regolatorio@pec.terna.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini